CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 maggio 1949 *(Stampato n. 328)*

d'iniziativa dei Senatori PIEMONTE, SALOMONE e CARELLI

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 maggio 1949

—

Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che è sottoposta al vostro esame, dopo l'approvazione dell'VIII Commissione permanente del Senato, in sede legislativa, si prefigge lo scopo di regolamentare le agevolazioni fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina, nei riguardi dell'Ente nazionale per le tre Venezie, degli Enti di colonizzazione, dei Consorzi di bonifica integrale, delle società costituite da tali enti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e degli altri Enti pubblici; nonché il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, entro la misura e con le modalità richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Si tratta, con questo progetto, di dare efficacia alle norme del citato decreto, tanto più che, con l'articolo 5 della legge n. 466 (utilizzazione dei fondi E.R.P. a favore dell'agricoltura) si è autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, alla quale si estendono i benefici del citato decreto legislativo 24 febbraio 1948.

Per l'Ente per le tre Venezie si fa presente che questo, nella sua particolare condizione di amministratore dei beni di coloro che hanno già optato per la nazionalità tedesca, avrebbe dovuto procedere dentro breve termine alla

loro alienazione, tanto più che trattasi di beni che, in attesa della loro vendita, sono esposti a continua degradazione economica; e la cui vendita con rateizzo, consentirebbe all'Ente amministratore di tener conto delle giuste aspirazioni degli attuali piccoli affittuari, coltivatori diretti.

Non v'ha dubbio che gli enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica, gli enti pubblici, siano i più indicati al compimento di questa operazione; e d'altra parte, la loro natura, i loro compiti, l'essere essi soggetti al controllo delle autorità non può renderli sòspetti di operazioni evasive dagli obblighi fiscali, sgombrando così ogni eventuale preoccupazione del Tesoro.

La rateazione del pagamento rende possibile l'accesso alla proprietà anche alle categorie contadine meno abbienti le quali, con oculato risparmio, e costante lavoro, potranno nel lungo periodo previsto dalla legge affrancare il prezzo di acquisto dell'appezzamento comprato.

La maggioranza della Commissione vi propone pertanto l'approvazione del presente progetto che risponde senza dubbio alle finalità sociali alle quali ha mirato il decreto legislativo 24 febbraio 1948.

Per dovere di obiettività si fanno presenti le osservazioni dei colleghi di minoranza, che si concretano nei seguenti punti:

1°) il contributo dello Stato andrebbe in definitiva a vantaggio dei venditori e non degli acquirenti;

2°) data la scarsa disponibilità di terre esistenti nel nostro Paese, più se ne sottrae vendendola ai contadini abbienti, più grave sarà la situazione delle masse bracciantili, povere e disoccupate;

3°) dietro questi acquirenti si possono mascherare gli speculatori pronti, prima o poi, ad impadronirsi della terra.

Alle tre osservazioni dei colleghi di minoranza, è facile obiettare che:

1°) appare inesatta la prima, giacché la legge della domanda e dell'offerta che regola anche le vendite delle terre fa sì che esse si vendano a prezzo di mercato, e pertanto è chiaro che il prezzo massimo offerto dall'acquirente sia questo, dal quale l'acquirente sottrae a suo vantaggio il contributo statale;

2°) la possibilità di vendita a rate per lungo periodo di anni consente l'acquisto a contadini anche non abbienti, tanto più quando lo Stato contribuisce col 3 per cento sul pagamento degli interessi;

3°) la terza osservazione è sostanzialmente frustrata dall'articolo 9 del citato decreto 24 febbraio 1948.

La presente legge, quindi, e quella a cui essa si richiama, mentre intendono favorire il naturale processo di formazione della piccola proprietà contadina, lasciano impregiudicato il grande problema fondiario italiano, che dovrà essere al più presto, con altri mezzi e con altre leggi, avviato a radicale soluzione.

PUGLIESE E TRUZZI, *Relatori.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente Nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonché le società costituite da tali Enti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché quelle di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

ART. 2.

Per le vendite previste dal primo comma dell'articolo 1, la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni dovrà essere stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dai decreti ministeriali di cui all'articolo 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928. Il Ministro dell'agricoltura e foreste potrà accordare il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalità richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste può, eccezionalmente, autorizzare l'elevazione dell'interesse, di cui alla prima parte del presente articolo, di una aliquota aggiuntiva non superiore all'uno per cento.

Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sarà corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.	ART. 3.
Si applicano per gli acquisti di terreni con pagamento rateale, che saranno effettuati in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa la decadenza dei beneficiari dal concorso statale, la perdita delle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle altre sanzioni previste dallo stesso articolo 9.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero eventualmente beneficiare in virtù di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni è estesa la decadenza prevista dall'articolo 3.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
Il pagamento del concorso statale previsto dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'autorizzazione di spesa di 3 miliardi di lire, di cui all'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.	*Identico.*